

**Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di trenta unità di personale nel profilo professionale di funzionario amministrativo, III Area F1 presso il Ministero dello sviluppo economico.**

IL DIRETTORE GENERALE  
PER I SERVIZI INTERNI

Visto il decreto-legge n. 85 del 16 maggio 2008 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121, che confermando il Ministero dello sviluppo economico ha trasferito allo stesso le funzioni, risorse e strutture già attribuiti al Ministero del commercio internazionale, nonché al Ministero delle comunicazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive integrazioni e modificazioni «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6 sull'applicazione dell'art. 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante la disciplina d'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi.

Visti in particolare, per quanto riguarda le riserve di posti e le preferenze a parità di punteggio, l'art. 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994; l'art. 7 comma della legge n. 68/1999 e l'art. 40, comma 2 della legge n. 374/1980 e l'art. 18, comma 6 del decreto legislativo n. 213/2001;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni, di rettifica dell'art. 3 nota 2 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come ora modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, 8 novembre 2005, n. 4,

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della funzione pubblica 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la «Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la «Determinazione delle classi di laurea magistrale»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante il «Regolamento per la disciplina per il diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'art. 39;

Visto l'art. 3, comma 87 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha inserito il comma 5-ter all'art. 35 del citato decreto legislativo n. 165/2001, che eleva a tre anni dalla data di pubblicazione la vigenza delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recanti disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Considerato nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento unico per il Ministero del commercio internazionale così come configurato dalla citata legge n. 121/2008, di dare corso alle autorizzazioni ricevute dal Ministero dello sviluppo economico sotto l'imperio della legge n. 233/2006 anche per le esigenze del settore internazionalizzazione, struttura riconducibile all'ex Ministero del commercio internazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2008 con il quale fra l'altro è stata concessa al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione a bandire concorsi pubblici per reclutamento di settantatré unità di personale dell'area funzionale terza ed all'ex Commercio internazionale per ventuno unità della medesima area;

Considerato che in base al nuovo C.C.N.L. e all'ipotesi di contratto integrativo del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico in data 29 aprile 2008 che ha individuato i nuovi profili professionali, la predetta autorizzazione deve intendersi concessa per la posizione economica iniziale F1 dell'area funzionale III, in quanto posizione di accesso dall'esterno per il profilo di funzionario amministrativo;

Considerata l'opportunità di utilizzare solo parzialmente l'autorizzazione concessa in considerazione dei processi di riorganizzazione in atto e della conseguente rideterminazione della pianta organica;

Visto l'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e considerati gli adempimenti in corso;

Ritenuto pertanto di dover bandire un concorso a trenta posti di funzionario amministrativo, finalizzato all'accertamento dell'attitudine allo svolgimento delle attività e dei compiti attinenti alla anzidetta posizione funzionale di competenza del Ministero dello sviluppo economico concernenti le aree della politica industriale e competitività, energia, regolazione della concorrenza e del mercato, commercio internazionale e internazionalizzazione delle imprese;

Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea specialistica (LS), ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270, il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale; per diploma di specializzazione (DS) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; per dottorato di ricerca (DR) il titolo accademico di cui all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004, conseguito ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 1995, e successive modificazioni, concernente la determina-

zione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

Visto gli articoli 127 e 128 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 nella parte non disapplicata dalla contrattazione collettiva di comparto;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 329 dell'11 e 27 luglio 2007 relativa al citato art. 128;

Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

*Numero dei posti*

È indetto un concorso pubblico per esami a trenta posti nel profilo professionale di funzionario amministrativo, area funzionale terza, posizione economica F1.

I predetti posti sono destinati alle sedi centrali e periferiche del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 2.

*Riserve di posti*

Sono previste le riserve di posti indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 65 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'art. 39, comma 15 a sua volta modificato dall'art. 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nonché dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Le riserve di posti non potranno superare complessivamente la metà dei posti messi a concorso, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della richiamata legge n. 68/1999.

Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Qualora tra i candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si terrà conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nell'ordine indicato dal citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste nel presente articolo ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 3.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso i candidati e candidate devono essere in possesso a pena d'esclusione dei seguenti requisiti esclusivamente valutabili quale titolo essenziale per l'ammissione alle prove di concorso:

1) possesso di laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento ovvero del titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) conseguito presso Università o istituti di istruzione universitaria equiparati;

I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili purché riconosciuti equipollenti ad uno dei diplomi di laurea italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa

vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande;

2) età non inferiore agli anni diciotto;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

4) iscrizione nelle liste elettorali;

5) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso in base alla normativa vigente;

6) godimento dei diritti politici;

7) i concorrenti di sesso maschile dovranno dichiarare di essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari, ove ricorrenti.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, salva la sentenza della Corte costituzionale n. 329 citata in premessa, coloro che siano stati licenziati in applicazione dell'art. 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri stipulato in data 16 maggio 1995 e coloro che siano stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 4.

*Presentazione delle domande - termini e modalità*

1) La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice in conformità dell'allegato 1 e debitamente firmata, dovrà essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II concorsi - via Molise n. 2 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4ª serie speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

2) Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data apposta su di essa dal servizio postale accettante. I candidati sono tenuti a conservare la ricevuta di spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

3) La data di arrivo della domanda presentata a mano è stabilita dal timbro a data apposto su di essa dalla Segreteria della Direzione generale per i servizi interni, che rilascerà ricevuta, cui pertanto la domanda può anche essere direttamente portata a mano (primo piano stanza 56). La ricezione delle istanze di ammissione avverrà nel giorno e negli orari di seguito indicati: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 17.

4) Non si terrà conto delle domande di partecipazione spedite o presentate oltre il suddetto termine ovvero con modalità diverse da quelle indicate nel primo comma del presente articolo.

5) I candidati devono indicare in alto a sinistra sulla domanda, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda stessa, nel caso in cui questa sia spedita a mezzo raccomandata, il codice del concorso: concorso a trenta posti di funzionario amministrativo.

6) Nella domanda di partecipazione al concorso, preferibilmente dattiloscritta secondo il modello riportato nell'unito fac-simile, i candidati devono dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

e) l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed un recapito sia di telefonia fissa che mobile. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II concorsi - le eventuali variazioni del proprio recapito;

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'università in cui è stato conseguito. Coloro che abbiano conseguito all'estero detto titolo devono indicare gli estremi del provvedimento di equipollenza al titolo di studio richiesto;

g) l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

h) l'assenza di condanne penali e di procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne riportate, le date di sentenza dell'autorità giudiziaria (da indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti;

i) i servizi eventualmente prestati presso le pubbliche amministrazioni;

j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; nell'ipotesi in cui invece sia incorso in quest'ultima condizione il candidato dovrà dichiararne le circostanze evidenziando perché ritenga che ciò non comporti in concreto incompatibilità ai sensi della richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 2007;

k) la conoscenza obbligatoria della lingua inglese che sarà accertata nel corso della prova orale prevista dal presente bando. I candidati e candidate appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea dovranno dichiarare la conoscenza della lingua italiana che pure verrà accertata nel corso delle prove. In entrambi i casi potrà essere accertata, a richiesta del candidato o candidata, la conoscenza di una seconda lingua scelta fra quelle comunitarie;

l) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza, a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni (allegato 2), specificando eventualmente l'ufficio e l'amministrazione presso cui è depositata la relativa documentazione. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale.

7) Il candidato portatore di handicap, fermo restando, comunque, il requisito dell'idoneità fisica tale da permettere lo svolgimento delle funzioni proprie del dirigente di seconda fascia, deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio ed i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove. Il candidato dovrà, altresì, allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che in relazione allo specifico handicap ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso. Il candidato che si trovi nella sopra indicata condizione è tenuto a contattare, successivamente alla pubblicazione del diario delle prove d'esame, i seguenti numeri telefonici: 0647052610 - 0647052727 per concordare le modalità delle prove.

8) I candidati assunti dichiarano di accettare la sede di prima assegnazione ove dovranno permanere per un periodo non inferiore a cinque anni.

I candidati e candidate sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti di ammissione prescritti.

#### Art. 5.

##### Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà costituita ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 citato nelle premesse.

#### Art. 6.

##### Preselezione e calendario delle prove

1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva, consistente in una serie di domande a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte (100 domande in 90 minuti) di cui al seguente art. 7, per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove d'esame. L'Amministrazione potrà affidare la predisposizione dei test preselettivi a qualificati istituti pubblici e privati. La prova preselettiva potrà essere gestita con l'ausilio di società specializzate.

2. In caso di effettuazione della prova preselettiva, il calendario e le modalità di espletamento della stessa saranno resi noti ai concorrenti con apposito avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4<sup>a</sup> serie speciale - del 9 dicembre 2008. In caso di rinvio la nuova data delle prove sarà pubblicata con le stesse modalità.

3. I candidati si presenteranno a sostenere la predetta prova senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta *Gazzetta Ufficiale* con valore di notifica a tutti gli effetti.

4. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comporterà l'esclusione dal concorso. L'esito della prova preselettiva non concorrerà alla formazione del voto finale di merito.

5. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria entro i primi trecento posti. Saranno ammessi, altresì, tutti i candidati aventi il medesimo punteggio del candidato collocatosi al trecentesimo posto.

6. Nel caso in cui, invece, non sia necessario effettuare la preselezione, con lo stesso avviso di cui al comma 2 del presente articolo, i candidati saranno informati dei giorni, dell'ora e del luogo in cui si svolgeranno le prove scritte stabilite nel successivo art. 7. Dell'eventuale rinvio sarà data comunicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

7. I candidati si presenteranno a sostenere le prove scritte, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta *Gazzetta Ufficiale*.

8. Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione, con almeno venti giorni di anticipo, della data fissata per l'effettuazione della prova stessa. In detta comunicazione saranno riportati i voti conseguiti nelle prove scritte.

9. La prova orale si svolgerà presso il Ministero dello sviluppo economico o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. Al termine di ogni seduta della prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, sarà affisso nella sede in cui la prova stessa avrà luogo.

10. Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità o di riconoscimento. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

11. Per l'espletamento delle prove i concorrenti non potranno portare con sé telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo né potranno portare borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni del genere che dovranno, in ogni caso, essere consegnate prima dell'inizio delle prove al personale di sorveglianza, il quale provvederà, al termine delle prove, alla loro restituzione senza, peraltro, assumere alcun obbligo di custodia.

12. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati potranno consultare i dizionari ed i testi di legge non commentati ed autorizzati dalla commissione esaminatrice.

13. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non potranno comunicare tra loro in alcun modo, pena l'immediata espulsione dall'aula degli esami.

14. I candidati sono ammessi al concorso con ampia riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'Ammissione. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento - anche successivamente all'espletamento del concorso - l'esclusione dei candidati dal concorso medesimo per difetto del possesso dei requisiti per l'ammissione prescritti dal presente bando.

#### Art. 7.

##### *Prove di esame*

L'esame consisterà in due prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1) prova di diritto amministrativo;

2) prova teorico-pratica concernente i compiti del profilo a cui si concorre (allegato 3) con riferimento alle materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico.

La prova orale consisterà in un colloquio, al quale saranno ammessi i candidati che avranno riportato il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte, verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

elementi di diritto comunitario;

elementi di diritto civile;

elementi di diritto penale (reati contro la pubblica amministrazione);

elementi di diritto costituzionale;

disciplina del rapporto di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri (Contratti collettivi nazionali di lavoro);

ordinamento e attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico;

conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Nell'ambito della prova orale il candidato dovrà sostenere una prova obbligatoria in lingua inglese che attesti la buona conoscenza della stessa. Il candidato potrà chiedere, indicandolo nella domanda di partecipazione, di sostenere una seconda prova in una lingua a scelta tra quelle comunitarie.

La prova orale si intende superato con una votazione di almeno 21/30.

Il punteggio finale è determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e dalla votazione conseguita nel colloquio.

La comunicazione dei giorni, del luogo e della sede in cui avranno luogo le prove scritte del concorso e delle eventuali determinazioni circa lo svolgimento di una prova consistente in quesiti a risposta sintetica o forme di preselezione, o eventuali rinvii, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - 4<sup>a</sup> serie speciale «Concorsi ed esami» del 9 dicembre 2008.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione, disposta ai sensi del precedente art. 3, sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione, e dovranno senza alcun preavviso o invito presentarsi - muniti di un valido documento di riconoscimento - nei locali e nei giorni indicati nella menzionata *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 2008.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai medesimi sarà data contemporaneamente comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

#### Art. 8.

##### *Presentazione dei titoli di preferenza*

1. I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere eventuali titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, dovranno far pervenire all'Amministrazione, entro il termine comuni-

cato con apposita richiesta dell'Amministrazione la documentazione, attestante il possesso dei suddetti titoli di preferenza, purché già dichiarati nella domanda di partecipazione.

2. Il diritto alla preferenza a parità di merito potrà essere dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui agli articoli rispettivamente 46 e 47 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante l'unito schema (allegato 4). La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa con le modalità di cui all'art. 38 dello stesso Testo unico.

3. È facoltà degli interessati trasmettere, i certificati originali, o in copia autenticata, in esenzione di bollo. L'autenticazione di copia può essere fatta anche presso l'ufficio competente a ricevere le domande di concorso, nell'orario sopra indicato, su esibizione dell'originale e senza l'obbligo di deposito dello stesso. In tal caso la copia autenticata può essere utilizzata solo nel procedimento in corso.

4. Tale documentazione non è richiesta nel caso in cui questa Amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre richiedendola ad altre amministrazioni, purché nella domanda di ammissione l'interessato abbia indicato con esattezza, sotto la propria responsabilità, anche l'ufficio e l'amministrazione presso cui questa è depositata.

5. A norma dell'art. 71 del citato Testo unico, l'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle predette dichiarazioni sostitutive con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci.

6. Non saranno presi in considerazione titoli di preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.

7. I documenti di cui al presente articolo dovranno essere presentati direttamente o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine indicato nel primo comma al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II Concorsi - via Molise, 2 - 00187 Roma. Nel caso di invio tramite raccomandata si rinvia a quanto previsto dal precedente art. 4, comma 11, del presente bando.

#### Art. 9.

##### *Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria finale*

1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale. In caso di parità di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. Riconosciuta la regolarità del procedimento concorsuale e tenuti presenti gli eventuali titoli di riserva e di preferenza, con decreto del Direttore generale della Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico, sarà approvata la graduatoria finale. Saranno dichiarati vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione, nel limite dei posti conferibili, i candidati utilmente collocati in graduatoria.

2. La graduatoria finale del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dello sviluppo economico. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di tale avviso in *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative e decorreranno, altresì i trentasei mesi di validità della graduatoria.

3. I posti messi a concorso che si renderanno disponibili a qualunque titolo potranno essere conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria entro i termini di validità della stessa.

## Art. 10.

*Accertamento del possesso dei requisiti per la costituzione del rapporto d'impiego*

1. I candidati dichiarati vincitori, prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati a presentare o a far pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine che verrà loro comunicato, un certificato medico, rilasciato da un medico dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce. Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione ed indicare che non sia tale da menomare l'attitudine al servizio.

2. Per i vincitori che siano invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi civili, mutilati ed invalidi del lavoro e per quelli riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il certificato medico deve essere rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza dei medesimi. Esso deve contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che gli stessi non possano arrecare pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che le loro condizioni fisiche li rendano idonei al disimpegno delle funzioni relative all'impiego per il quale hanno concorso.

3. Il certificato medico ha validità di sei mesi dalla data del rilascio. L'Amministrazione, comunque, ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

4. Nello stesso termine fissato dall'Amministrazione, i vincitori devono altresì comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, il possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, iscrizione nelle liste elettorali, titolo di studio posseduto, tra quelli richiesti dal precedente art. 3, con l'indicazione della data di conseguimento e dell'Università presso la quale è stato conseguito, assenza o presenza di condanne penali. A tale scopo può essere utilizzato l'allegato 4 al presente decreto. Si osservano le disposizioni in materia di autocertificazione e controllo di cui al precedente art. 8.

5. È facoltà dell'interessato comprovare il possesso dei requisiti di ammissione mediante la presentazione dei relativi certificati, di cui sia eventualmente in possesso. Ove i termini di validità di tali certificati fossero scaduti l'interessato deve dichiarare in calce al documento che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Tale ultima possibilità non è estensibile ai certificati medici.

6. Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Amministrazione non si darà luogo alla stipula del contratto, ovvero, ove stipulato con riserva di accertamento del possesso dei requisiti previsti, lo stesso sarà risolto.

## Art. 11.

*Assunzione dei vincitori*

1. I vincitori del concorso, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione nel pubblico impiego, saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro a norma delle disposizioni contrattuali vigenti al momento dell'assunzione e saranno soggetti al periodo di prova previsto dalle stesse disposizioni.

2. Il vincitore del concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la contestuale assunzione in servizio sarà considerato rinunciario.

3. I vincitori del concorso dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso il Ministero dello sviluppo economico.

4. I vincitori del concorso saranno assegnati agli uffici del Ministero dello sviluppo economico in base alle esigenze di servizio esistenti al momento dell'assunzione.

5. I candidati assunti dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

6. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle autorizzazioni concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

## Art. 12.

*Accesso agli atti del concorso*

1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è escluso fino alla conclusione della relativa procedura, fatta salva la garanzia della visione degli atti, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

## Art. 13.

*Trattamento dei dati personali*

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati ai fini del concorso saranno raccolti e trattati presso il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II concorsi - per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali per lo svolgimento della procedura concorsuale.

4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi interni - Ufficio II Concorsi - via Molise n. 2 - 00187 Roma. Il titolare del trattamento dati è il Ministero dello sviluppo economico. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore generale pro-tempore della sopra indicata Direzione generale.

## Art. 14.

*Norme di salvaguardia*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti sullo svolgimento dei pubblici concorsi.

2. Il presente decreto sarà trasmesso al competente ufficio del Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

3. Avverso il presente bando di concorso è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.

Informazioni sulla procedura concorsuale saranno disponibili sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico: [www.sviluppo-economico.gov.it/](http://www.sviluppo-economico.gov.it/) Servizi - Bandi e Gare.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso questo Ministero per la registrazione.

Roma, 23 settembre 2008

Il direttore generale: FERLAZZO

**ALLEGATO 1****Funzionario amministrativo Area III Posizione economica F1****Schema di domanda**

Al Ministero dello Sviluppo Economico  
 Direzione Generale per i Servizi Interni  
 Ufficio II Concorsi  
 Via Molise, 2 - 00187 ROMA

Il/la sottoscritto/a.....  
 (indicare nell'ordine il nome ed il cognome. Le candidate coniugate dovranno indicare il proprio cognome al quale eventualmente aggiungere il cognome del marito ai sensi dell'art. 143 bis del Codice Civile) nato/a a.....  
 (provincia di ..... ) il ..... e residente in ..... (provincia di ..... )  
 via ..... n. ....cap. ....  
 recapiti telefonici .....  
 codice fiscale n. ....  
 chiede di essere ammesso/a al **concorso pubblico a trenta (30) posti di Funzionario amministrativo Area III F1** nel ruolo del Ministero dello Sviluppo Economico, sedi centrale e periferiche.

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità:

- 1) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
- 2) di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di..... (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, ovvero, per i cittadini non italiani, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento);
- 3) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedure penali pendenti (oppure, le eventuali condanne penali riportate, con indicazione del titolo del reato, della data e dell'autorità che ha emesso il provvedimento, e/o i procedimenti pendenti);
- 4) di essere in possesso del diploma di laurea in ..... conseguito il ..... presso ..... (1);
- 5) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese nonché delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- 6) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni (oppure, di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni):  
 dal ..... al ..... presso .....  
 con sede in ..... qualifica .....
- 7) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (se di sesso maschile e ove sottoposti agli stessi);

- 8) di non essere stato/a destituito/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lett. d), del D.P.R. 10.1.57, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
- 9) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva ovvero di preferenza o precedenza da far valere a parità di valutazione:.....;
- 10) (i portatori e le portatrici di handicap dovranno altresì specificare la natura della minorazione fisica, psichica e sensoriale, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento del colloquio .....);
- 11) di essere idoneo/a al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;
- 12) di eleggere ai fini del presente concorso il proprio recapito al seguente indirizzo:  
.....  
impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'amministrazione non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario;
- 13) presceglie per la seconda prova, la seguente lingua straniera: \_\_\_\_\_ (2);
- 14) di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;
- 15) di accettare la sede di prima destinazione dove dovrà permanere per un periodo non inferiore a cinque anni;
- 16) di dare il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196 del 2003, per gli adempimenti connessi al presente concorso.

Roma,

Firma .....

- 
- (1) I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti al titolo di studio italiano previsto dal bando
- (2) Scelta fra quelle comunitarie; tale prova è facoltativa.

**ALLEGATO 2**

Al fine di facilitare la lettura delle disposizioni del bando di concorso, si riproduce di seguito **il testo vigente degli articoli 5 e 12** del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, restando invariati il valore e l'efficacia dello stesso.

**Articolo 5 - (Categorie riservatarie e preferenze)**

1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
  - 1) ai sensi dell'art. 7 comma 2 della L. 12 marzo 1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ai lavoratori disabili ed alle categorie previste dall'art. 18 comma 2 della stessa legge, è garantita la riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo pari al 7% dei lavoratori occupati, ove tale quota non risulti coperta, fino al 50% dei posti messi a concorso;
  - 2) riserva di posti ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.L.vo 8 maggio 2001, n. 215, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 30%, delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
  - 3) riserva del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.
4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenze a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. **A parità di merito i titoli di preferenza sono:**
  - 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
  - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
  - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
  - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 5) gli orfani di guerra;
  - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
  - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
  - 8) i feriti in combattimento;
  - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
  - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
  - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
  - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

- 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
- 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
- 20) militari volontari nelle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

**5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:**

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla minore età (\*).

(\*). *Così modificato per effetto dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.*

**Articolo 12 – (Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali)**

1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte.
2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.
3. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, con le modalità ivi previste.

**ALLEGATO 3****PROFILO: Funzionario Amministrativo, posizione economica F1.****ATTRIBUZIONI:**

Nel quadro di indirizzi generali, svolge, per la specifica conoscenza dei vari processi gestionali, con eventuali funzioni di direzione, coordinamento e controllo, attività, anche in autonomia, di rilevante importanza nelle unità di livello non dirigenziale a cui è preposto ovvero svolge funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico e per la soluzione di problematiche complesse. Possiede, a tal fine, capacità di analisi e sintesi nella gestione, di risposta alle esigenze dell'utenza interna ed esterna, di iniziativa, di comunicazione, di valutazione dei fenomeni e situazioni relazionali anche complesse e soggette a variabilità significativa. Ha capacità di gestione di relazioni e transazioni dirette e complesse, rapportandosi alla rete amministrativo-istituzionale, al fine di garantire opportuni standards valutativi-operativi, con autonomia di comportamenti.

A titolo esemplificativo può:

- in relazione al contenuto specialistico delle conoscenze possedute
  - dare il proprio contributo professionale nella gestione di tematiche complesse, con proposizione di iniziative innovative
  - partecipare a progetti di analisi, studio e ricerca
  - curare la predisposizione degli atti amministrativi di competenza in modo sistematico ed autonomo
  - redigere e stendere documenti, in ambito di legislazione economico finanziaria, in relazione ai processi amministrativi ed in materie giuridico amministrative, in contabilità pubblica ed applicativa, in materie di diritto processuale civile, con particolare riferimento al contenzioso del lavoro;
  - gestire attività connesse ai processi di pianificazione, gestione e monitoraggio delle risorse umane, economiche e finanziarie
  - curare la realizzazione ed implementazione di sistemi di comunicazione integrata, istituzionale ed all'utenza interna e/o esterna.
- Svolgere attività ispettive, di revisione e controllo, con particolare riguardo agli aspetti amministrativi e contabili
- in funzione dell'esperienza e della professionalità acquisita :
  - dirigere e coordinare unità organizzative, anche di rilevanza esterna, la cui responsabilità non è riservata ai dirigenti;

**ALLEGATO 4**

AUTOCERTIFICAZIONE  
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 46)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – art. 47)

\_\_ l \_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_  
 nat \_\_ il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 e residente a \_\_\_\_\_  
 in via/piazza \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

**DICHIARA**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Il sottoscritto è consapevole:

- 1) di essere penalmente sanzionabile se rilascia false dichiarazioni (art. 76 DPR 445/2000);
- 2) di decadere dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato sulla base delle false dichiarazioni (art. 75 DPR 445/2000)

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (1)  
(firma)

(1) Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, se presentate dall'interessato, sono sottoscritte in presenza del dipendente addetto. Se presentate da terzi o spedite a mezzo posta o a mezzo fax devono essere accompagnate da fotocopia del documento di identità o di riconoscimento del sottoscrittore.

**AVVERTENZE IMPORTANTI**

L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese (art. 71 del DPR n. 445/2000)

I dati forniti dal dichiarante saranno utilizzati solo ai fini del procedimento richiesto (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)